

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
TRA**

L'Università del Salento, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Angelo Salento nato a Maglie (LE) il 20-10-1971, P.I. 00646640755, C.F. 80008870752, domiciliato per la carica di "Referente per il Job Placement" presso la sede dell'Università del Salento, Piazzetta Tancredi n. 7 – 73100 Lecce, autorizzato alla stipula di convenzioni per il tirocinio e la formazione e, nello specifico, alla sottoscrizione del presente atto con D.R. n. 794 del 04-09-2015

E

..... (d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante") con sede sociale in
cap alla via, Partita IVA.....
Legale rappresentante, nato a
in data e residente in alla via
..... n.

VISTO

- la L. n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il D.M. n. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. n. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. n. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.P.R. n. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- la L. n. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008;
- tenuto conto di quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia EuroPsy;

- il decreto del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali n. 7 del 03.02.2015;
- la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi n. 188 del 19.2.2015;
- la Convenzione del 17.03.2015 stipulata tra Università del Salento - Facoltà di Scienze della Formazione ed Ordine degli Psicologi della Puglia;
- riscontrata la necessità di regolamentare il tirocinio pratico, per l'accesso all'Esame di Stato Sez. A e Sez. B dell'Albo, alla luce delle nuove indicazioni e orientamenti intervenuti in materia.

PRESO ATTO CHE

- il soggetto ospitante è costituito da più di 5 anni;
- effettua interventi di natura psicologica;
- che presso il Soggetto ospitante - o comunque in rapporto sistematico di lavoro con quest'ultimo, consistente in un impegno orario di almeno 20 ore settimanali - vi sono n. ____ psicologi iscritti da almeno 3 anni alla sez. A dell'Albo che possano assumere il ruolo di supervisore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità della convenzione

Si disciplina, per i laureati presso l'Università del Salento, il tirocinio post-lauream per l'accesso all'Esame di Stato per Psicologo (Sez. A dell'Albo) e il tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per Dottore in tecniche psicologiche per il contesto sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (Sez. B dell'Albo), secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra Ordine Psicologi Regione Puglia e Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università del Salento del 17 marzo 2015.

Art. 2 Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture laureati della classe L-24 (Scienze e tecniche psicologiche) e laureati magistrali della classe M-51 (Psicologia) dell'Università del Salento per lo svolgimento di tirocini post-lauream.

Il soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi. Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti, comunque nel numero massimo di due tirocinanti per tutor potenzialmente disponibili.

Il Soggetto ospitante si impegna a comunicare tempestivamente alla Segreteria del soggetto promotore qualunque variazione rispetto ai dati dell'Ente e/o alla presenza in struttura dei supervisori indicati nella presente convenzione.

Si impegna altresì a verificare che i tirocinanti non vengano utilizzati in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori.

Il soggetto ospitante garantisce che il tirocinante effettui la sua esperienza soltanto all'interno delle sottoarticolazioni organizzative dell'Azienda/Ente in cui sia prevista la presenza fisica stabile del tutor per almeno 20 ore settimanali.

Infine, il soggetto ospitante si impegna a non subordinare in alcun modo l'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio a richieste di partecipazione ad attività propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 3 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti saranno coperti con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- la copertura assicurativa contro gli infortuni e l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi sarà garantita dall'Università del Salento o secondo modalità definite in accordo con quanto previsto dalla Convenzione tra Ordine degli Psicologi della Puglia e Università del Salento regolativa del tirocinio post-laurea dei laureati magistrali presso l'Università del Salento;
- il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 4 Tirocinio Modalità/Contenuti

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo.

Il soggetto ospitante assegna per ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Il tutor è un iscritto alla sez. A dell'Albo degli Psicologi, da almeno 5 anni.

Il tutor va individuato tra i dipendenti del soggetto ospitante o comunque tra il personale esterno in rapporto sistematico di lavoro con il soggetto ospitante, consistente in un impegno orario di almeno 20 ore settimanali, per una durata almeno pari a quella del periodo di tirocinio.

Al tutor, oltre ai compiti formativi, organizzativi e di supporto sarà affidato il monitoraggio delle attività svolte dal tirocinante e la loro attestazione finale.

Art. 5 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile del Soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio così come definite in ragione del progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare il libretto/diario delle attività svolte, consegnato dalla commissione paritetica per gli Esami di stato Ordine-Università del Salento e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio così come previsto dalla convenzione tra Ordine ed Università del Salento.

Art. 6 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 Durata

La presente Convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del tirocinio, debitamente documentate.

Art. 8 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollatura sono a carico del Soggetto ospitante.

Lecce, lì _____

Firma del Referente del Rettore per il Job Placement

Firma del Rappresentante Legale del Soggetto Ospitante

Letto, confermato e sottoscritto.

Lecce, lì _____